



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. <sup>14</sup>

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ **Trasmissione telematica all'Inps del certificato di accertamento del decesso da parte dei medici necroscopi - Circolare dell'INPS.**

Cari Presidenti,

l'art. 1, comma 303, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica online secondo le specifiche tecniche e le procedure già stabilite dalla normativa vigente ai fini della comunicazione dello stato di malattia dei lavoratori. In caso di violazione di tale obbligo si applica una sanzione pecuniaria di importo variabile tra 100 e 300 euro (articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

A tal proposito si trasmette per opportuna conoscenza la Circolare dell'INPS n. 33 del 13 febbraio 2015 recante **"Trasmissione telematica all'Inps del certificato di accertamento del decesso da parte dei medici necroscopi. Attuazione della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) "**.

Al fine di chiarire il campo di applicazione della disposizione citata in premessa si rileva che l'art. 4 del D.P.R. 285/90 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" prevede che **"le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.**

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore”.

Nella prassi quindi i medici necroscopi sono nominati dalle Aziende sanitarie locali, eccetto che negli ospedali, dove le relative funzioni sono direttamente attribuite al direttore sanitario che di norma le delega ad altri medici ospedalieri.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 1



A.E. n. 1

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Pensioni**

**Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito**

**Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile**

**Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici**

**Roma, 13/02/2015**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 33**

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** **Trasmissione telematica all'Inps del certificato di accertamento del decesso da parte dei medici necroscopi. Attuazione della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015)**

**SOMMARIO:** *Disposizioni in merito al rilascio dell'applicazione, ad uso dei medici che accertano i decessi, per la trasmissione telematica all'INPS della "comunicazione di constatazione del decesso", attraverso il portale INTERNET dell'Istituto.*

## **Quadro di riferimento**

Il puntuale aggiornamento delle variazioni anagrafiche permette all'Istituto di verificare la permanenza delle condizioni e/o dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni e di svolgere in maniera tempestiva gli adempimenti connessi all'eventuale eliminazione delle prestazioni non dovute.

Come noto, tali informazioni pervengono all'Istituto da parte dei Comuni mediante trasmissione telematica, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla normativa vigente. Il raggiungimento di un elevato livello del processo di comunicazione, riducendo sensibilmente il rischio di possibili pagamenti di prestazioni non dovute, ha prodotto, con la diminuzione dei costi, rilevanti risultati in termini di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

L'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, al comma 303 e seguenti, ha introdotto alcune importanti novità sulla materia. In particolare, ha previsto per i medici necroscopi l'obbligo di invio telematico all'Inps del certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall'evento, utilizzando le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia on-line.

In caso di violazione del suddetto obbligo da parte dei medici necroscopi, si applicano le medesime sanzioni pecuniarie di importo variabile tra 100 e 300 euro previste per il responsabile del procedimento amministrativo delle anagrafi comunali (art. 46 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Dalla data del decesso, le prestazioni in denaro già erogate al pensionato da parte dell'INPS si intendono corrisposte con riserva, ai fini della verifica del diritto.

Gli Uffici pagatori (Banche e Poste), sui cui conti correnti tali somme sono accreditate, sono tenuti:

- a restituire prontamente all'Istituto le somme corrisposte con riserva, nel caso in cui si accertasse che il beneficiario non ne avesse avuto diritto;
- a fornire all'INPS le generalità del soggetto che ha disposto di tali somme, in caso di impossibilità sopravvenuta ad effettuare la restituzione.

Ciò premesso, al fine di dare piena esecuzione a quanto previsto dalla nuova norma di legge, la Direzione Centrale Sistemi Informativi ha messo a punto l'applicazione, ad uso dei medici che accertano i decessi, per la trasmissione della "comunicazione di constatazione del decesso" attraverso il portale INTERNET.

## **Specifiche tecniche**

L'accesso al servizio di trasmissione telematica dei certificati di constatazione del decesso avviene attraverso il portale INTERNET dell'Istituto, nell'ambito dei Servizi per i Medici Certificatori, con l'identificazione tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite PIN.

I medici già riconosciuti dall'Istituto, perché accreditati per l'invio dei certificati medici introduttivi alle domande di invalidità civile, e convenzionati con il S.S.N., non hanno bisogno di richiedere di nuovo l'abilitazione all'Istituto.

I medici non ancora riconosciuti dall'Istituto dovranno, ai fini dell'accreditamento:

scaricare e stampare il modulo di richiesta del PIN disponibile sul sito Inps e presso le Strutture territoriali dell'Istituto;

- recarsi personalmente presso una qualunque Struttura territoriale dell'Inps, muniti di un documento d'identità;
- consegnare il modulo di richiesta del PIN, debitamente compilato e sottoscritto, che verrà conservato agli atti.

L'operatore Inps provvederà alla registrazione dei dati anagrafici e all'attribuzione di un codice PIN iniziale di accesso che consegnerà in busta chiusa numerata al medico.

Al primo accesso, il medico dovrà modificare il PIN iniziale seguendo la procedura guidata.

Per le successive eventuali comunicazioni con l'Istituto, il medico fornirà l'indirizzo della sua casella PEC (Posta Elettronica Certificata), prevista dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per accedere al servizio è necessario seguire la seguente procedura:

- Collegarsi al portale dell'Istituto, disponibile all'indirizzo <http://www.inps.it>
- nella sezione "Servizi Online", selezionare la voce "Per tipologia di utente";
- nella schermata riportante l'elenco dei servizi, suddivisi per tipologia di utente, posizionarsi sulla categoria dei "Medici Certificatori" e selezionare la voce "Certificato di constatazione del decesso".

Una volta fornite le credenziali di accesso (Codice fiscale e PIN), al medico autenticato verrà presentata la Home Page (o Pagina di accoglienza), riportante i suoi dati identificativi (da confermare e/o modificare).

Il medico potrà accedere alle varie funzionalità messe a disposizione dal sistema tramite un menù di scelta rapido che consente di:

- trasmettere il certificato tramite il Codice Fiscale del deceduto;
- consultare e stampare i certificati di competenza emessi e trasmessi o l'elenco dei soggetti per i quali la trasmissione del certificato non sia riuscita;
- annullare un certificato.

Per maggiori dettagli in ordine alle modalità operative si rimanda al manuale utente pubblicato sulle singole pagine del servizio.

Le informazioni presenti sui certificati di decesso pervenuti dai medici saranno, in modalità del tutto analoga alla gestione dei dati provenienti dalle anagrafi comunali, messe prontamente a disposizione della base anagrafica ARCA e degli archivi delle prestazioni pensionistiche erogate.

Si precisa, infine, che l'INPS procederà all'acquisizione telematica dei certificati di accertamento del decesso con data evento successiva alla pubblicazione della presente circolare.

Il Dirigente Generale Vicario  
Crudo